



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 76 del 30/09/2026

Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento

Proponenti: Lucia Fortini, Luca Cascone, Gennaro Oliviero, Giovanni Porcelli



Consiglio Regionale della Campania
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento”

Ad iniziativa della Consiglieria

LUCIA FORTINI

Articolo 1

(Oggetto e Finalità)

1. La presente legge disciplina gli interventi regionali di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento e sostiene i percorsi di accompagnamento e di uscita dalla situazione di crisi, nel rispetto della normativa statale vigente e delle competenze regionali.
2. La Regione Campania promuove condizioni di inclusione sociale, autonomia economica e responsabilizzazione nell'accesso e nell'utilizzo del credito, con particolare attenzione alle persone e ai nuclei familiari in condizioni di fragilità.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione promuove:
 - a) campagne di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno del sovraindebitamento;
 - b) sostiene iniziative di educazione finanziaria e di uso responsabile del denaro, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e gli enti del Terzo settore;
 - c) favorisce l'accesso tempestivo ai servizi di consulenza e agli strumenti di composizione della crisi, previsti dalla normativa statale;
 - d) promuove il coordinamento tra istituzioni, enti pubblici e privati, organismi di composizione della crisi e soggetti sociali operanti sul territorio;
 - e) sostiene, ove necessario, interventi di supporto psicologico e sociale per le persone sovraindebitate;
 - f) valorizza la rete regionale dei servizi di orientamento, consulenza e accompagnamento e ne favorisce il monitoraggio.

Articolo 2

(Destinatari e beneficiari)

1. Sono destinatari delle azioni regionali le persone, le famiglie, i lavoratori e le lavoratrici, i professionisti e le professioniste, gli imprenditori e le imprenditrici, i soggetti presenti sul territorio regionale che si trovano o rischiano di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento.
2. Sono beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti che, secondo la normativa statale vigente, possono accedere agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento o ai percorsi di esdebitazione e che hanno la residenza, oppure la sede legale e operativa, nel territorio della Campania.
3. Gli interventi sono realizzati secondo criteri di proporzionalità, trasparenza, parità di trattamento e sostenibilità finanziaria, sulla base delle condizioni economiche e sociali dei beneficiari.

Articolo 3

(Interventi e misure di sostegno)

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione può attivare o finanziare, anche mediante accordi e avvisi pubblici:
 - a) servizi di consulenza sul debito, orientamento e accompagnamento sociale;
 - b) servizi di supporto psicologico per le persone che versano in condizioni di grave turbamento connesse alla situazione di sovraindebitamento;
 - c) iniziative di educazione finanziaria e formazione sull'uso responsabile del denaro;
 - d) misure di sostegno all'accesso consapevole al credito e, nei limiti delle competenze regionali, forme di garanzia o di accompagnamento finanziario;
 - e) interventi di sostegno alla ripresa economica e al reinserimento sociale dei beneficiari;
 - f) iniziative rivolte ai nuclei familiari con figli a carico, ai giovani che intraprendono un percorso di autonomia e alle persone fragili, compresi gli anziani e le donne in condizioni di dipendenza economica.
2. La Regione può concedere agli organismi di composizione della crisi, operanti nel territorio campano e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, contributi a fondo perduto, nei limiti delle risorse disponibili, destinati alla copertura parziale o totale dei costi necessari per l'avvio e lo svolgimento dei percorsi di composizione della crisi e di esdebitazione.
3. I contributi di cui al comma 2 possono comprendere, nel rispetto della disciplina applicabile, i costi di assistenza legale, tecnica, sociale e di accompagnamento necessari per consentire l'accesso agli strumenti previsti dalla normativa statale, anche nei casi di particolare fragilità economica.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono definiti i criteri, i requisiti, le modalità di concessione e rendicontazione dei contributi, nonché i criteri per la selezione dei soggetti ammissibili e per la determinazione dell'entità del sostegno.
5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati dalla Giunta regionale attraverso programmi annuali o pluriennali, tenendo conto della distribuzione territoriale del fenomeno e delle esigenze delle aree con minore accessibilità ai servizi.
6. All'attuazione degli interventi possono concorrere soggetti privati, selezionati nel rispetto della normativa vigente e delle procedure di evidenza pubblica.

Articolo 4

(Accordi e collaborazioni)

1. La Regione promuove accordi, intese e collaborazioni con enti locali, amministrazioni pubbliche, organismi di composizione della crisi, enti del Terzo settore, istituzioni scolastiche, associazioni dei consumatori, fondazioni, soggetti del sistema creditizio e altri soggetti qualificati.
2. Gli accordi possono essere finalizzati:
 - a) alla realizzazione o al potenziamento di sportelli di consulenza e orientamento sul debito;
 - b) alla definizione di percorsi di preistruttoria, informazione e accompagnamento;
 - c) alla diffusione di metodologie comuni per l'intercettazione precoce delle situazioni di difficoltà;
 - d) alla realizzazione di interventi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di particolare criticità;
 - e) alla promozione di iniziative di educazione finanziaria e di prevenzione dell'indebitamento patologico.
3. La Regione favorisce il raccordo con gli organismi di composizione della crisi operanti sul territorio campano, nel rispetto delle rispettive competenze e dell'autonomia organizzativa prevista dalla normativa vigente.
4. Gli accordi e le collaborazioni di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, trasparenza, concorrenza e affidamento dei servizi pubblici.

Articolo 5

(Osservatorio regionale sul sovraindebitamento)

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto al sovraindebitamento, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio è composto da:
 - a) l'assessore regionale competente in materia di politiche sociali, o un suo delegato, con funzioni di indirizzo;
 - b) l'assessore regionale competente in materia di attività produttive, o un suo delegato, con funzioni di coordinamento;
 - c) il dirigente delle politiche sociali, o suo delegato, ed il dirigente alle attività produttive, o suo delegato;
 - d) due rappresentanti del Consiglio regionale, di cui uno indicato dai gruppi di minoranza;
 - e) due esperti individuati dalla Giunta regionale tra persone esterne all'amministrazione regionale, con comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge;
 - f) rappresentanti degli organismi di composizione della crisi e dei soggetti pubblici e privati che operano nel sostegno alle persone sovraindebitate;
 - g) rappresentanti degli enti e degli organismi operanti nel settore del credito e della mediazione creditizia;
 - h) ulteriori soggetti individuati in relazione agli argomenti trattati.
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione la composizione, i criteri di designazione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'Osservatorio:
 - a) supporta la Giunta regionale nella definizione delle strategie di intervento;
 - b) propone accordi e collaborazioni tra i soggetti operanti nella prevenzione e nel contrasto al sovraindebitamento;
 - c) promuove la conoscenza e l'accessibilità dei servizi di consulenza, orientamento e composizione della crisi;
 - d) monitora la diffusione territoriale degli sportelli di consulenza e degli organismi di composizione della crisi;
 - e) analizza, in forma aggregata e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le informazioni relative all'accesso ai servizi, alle procedure, ai tempi, ai costi e alle principali criticità;
 - f) promuove iniziative di educazione finanziaria rivolte alla popolazione, con particolare attenzione ai giovani e alle fasce fragili;

g) elabora proposte per migliorare l'efficacia delle misure regionali.

5. L'Osservatorio trasmette annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati del monitoraggio.

6. La partecipazione all'Osservatorio è gratuita e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

7. L'Osservatorio è rinnovato all'inizio di ogni legislatura. Nelle more del rinnovo, i componenti in carica continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi componenti.

Articolo 6

(Attuazione e valutazione della legge)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente conseguiti.
2. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza annuale, una relazione che illustra:
 - a) l'evoluzione del fenomeno del sovraindebitamento nel territorio regionale;
 - b) la distribuzione territoriale degli interventi e dei servizi attivati;
 - c) le forme di collaborazione realizzate e i soggetti coinvolti;
 - d) le iniziative di informazione, formazione ed educazione finanziaria;
 - e) le misure di sostegno disponibili, le risorse assegnate e utilizzate e i risultati conseguiti;
 - f) l'andamento delle richieste di accesso ai servizi e ai percorsi di composizione della crisi, in forma aggregata e nel rispetto della normativa vigente;
 - g) le criticità riscontrate e le proposte per il miglioramento degli interventi.
3. I soggetti pubblici e privati che partecipano all'attuazione della presente legge collaborano alla raccolta delle informazioni necessarie alla valutazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e della normativa in materia di protezione dei dati personali.
4. La Giunta regionale rende pubblici, in forma aggregata e anonima, i dati e le informazioni utilizzati per le attività di monitoraggio e valutazione. Il Consiglio regionale esamina la relazione e ne assicura la pubblicità secondo le modalità previste dal proprio regolamento.

Articolo 7

(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale adotta gli atti necessari all'attuazione della presente legge, sentita la commissione consiliare competente ove previsto dalla presente legge.
2. Gli atti attuativi individuano, in particolare:
 - a) le priorità territoriali e sociali degli interventi;
 - b) i requisiti di accesso alle misure di sostegno;
 - c) le modalità di presentazione, istruttoria, concessione e rendicontazione dei contributi;
 - d) gli indicatori per il monitoraggio dei risultati;
 - e) le modalità di coordinamento tra i servizi regionali e i soggetti aderenti agli accordi di collaborazione.
3. Gli interventi regionali sono attuati nel rispetto della normativa statale ed europea applicabile, nonché dei vincoli in materia di aiuti di Stato, ove pertinenti.

Articolo 8

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 300.000,00 per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028.
2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'iscrizione delle risorse necessarie nel bilancio regionale, nell'ambito delle missioni e dei programmi pertinenti, secondo le modalità previste dalla legislazione contabile regionale.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione della presente legge, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei limiti degli stanziamenti autorizzati.
4. Gli interventi sono realizzati nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale oltre quelli autorizzati dal presente articolo.

Articolo 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore, la Giunta regionale adotta i regolamenti attuativi previsti dalla presente legge.